



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE, DELLE
CONSULTE DI ZONA, E DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile di ASPECO - OVEST
VERONESE del 21/04/2026 e dall'Assemblea dei Soci del 18/05/2026

Sommario

ARTICOLO 1 – Oggetto	3
ARTICOLO 2 – Composizione dell'Assemblea Consortile	3
ARTICOLO 3 – Sede	5
ARTICOLO 4 – Funzioni dell'Assemblea Consortile	5
ARTICOLO 5 – Territorio di competenza dell'ASC e le Consulte di Zona	7
ARTICOLO 6 – Consiglio di amministrazione – Competenze e funzionamento	10
ARTICOLO 6 bis – Procedura di selezione e nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione	12
ARTICOLO 7 – Convocazione e validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.....	13
ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea Consortile	16
ARTICOLO 9 – Presidenza e Vicepresidenza dell'Assemblea Consortile	17
ARTICOLO 10 – Spese per Assemblea Consortile e Consiglio di amministrazione.....	18
ARTICOLO 11 – Diffusione del Regolamento	18
ARTICOLO 12 – Disposizioni finali.....	18
ALLEGATO: Tabella calcolo millesimi	19

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea Consortile dell'Azienda Speciale Consortile denominata "ASPECO OVEST V.SE – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona" e più brevemente "ASPECO", per la gestione associata di attività e servizi di cura alla persona di cui all'art. 1 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 e all'art. 3 dello Statuto aziendale.
2. Come stabilito all'art. 12 dello Statuto di ASPECO – Ovest Veronese, l'Assemblea consortile coincide con il Comitato dei Sindaci di Ambito, giusto quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 4 aprile 2024, n. 9 e dell'allegato A della DGR 1077 del 17 settembre 2024;
3. L'Assemblea Consortile dell'Azienda Speciale ASPECO - Ovest Veronese è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti.
4. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
5. Il Regolamento ed eventuali sue modifiche sono adottate dall'Assemblea Consortile con le modalità di cui al successivo art. 7.
6. Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in quanto applicabili nonché a quanto previsto nell'atto costitutivo e nello statuto dell'azienda speciale consortile.

ARTICOLO 2 – Composizione dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella composizione soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. È composto dai Sindaci dei Comuni di AFFI, BARDOLINO, BRENTINO BELLUNO, BRENZONE SUL GARDA, BUSSOLENGO, CAPRINO VERONESE, CASTELNUOVO DEL GARDA, CAVAION VERONESE, COSTERMANO SUL GARDA, DOLCÈ, ERBÈ, FERRARA DI MONTEBALDO, FUMANE, GARDA, ISOLA DELLA SCALA, LAZISE, MALCESINE, MARANO DI VALPOLICELLA, MOZZECANE, NEGRAR DI VALPOLICELLA, NOGAROLE ROCCA, PASTRENGO, PESCONTINA, PESCHIERA DEL GARDA, POVEGLIANO VERONESE, RIVOLI VERONESE, SAN PIETRO IN CARIANO, SAN ZENO DI MONTAGNA, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SOMMACAMPAGNA, SONA, TORRI DEL BENACO, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale VEN n. 22- OVEST VERONESE, così come individuato dalla DGR n. 1191 del 18 agosto 2020.
2. A norma dell'art. 13 dello Statuto aziendale, l'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
3. Ciascun rappresentante è titolare di una quota di partecipazione espressa in millesimi che

viene rideterminata all'inizio di ogni anno, assegnata in base ai criteri descritti all'art. 8 dello Statuto aziendale (*che recita: Comma 2 - Ogni rappresentante è portatore di un voto, espresso in millesimi, così che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1000, attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri rideterminati all'inizio di ogni anno:*

- 670 millesimi rapportati al numero degli abitanti di ciascun comune (al 31/12 dell'anno precedente);
- 330 millesimi in misura uguale per ciascun comune ($330/37 = 8,91$ millesimi per ciascun Comune)).

4. La delega, da parte del Sindaco, a tempo determinato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
5. Il presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta, disciplina l'attività funzionale ed organizzativa dell'Assemblea Consortile.
6. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.
7. Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni in seno all'Assemblea ad un assessore, o un consigliere del proprio Comune. Nel caso in cui la delega sia conferita ad altro Comune consorziato, ciò è possibile esclusivamente per un numero complessivo di n. 1 socio rappresentato. La delega non può essere parziale e deve indicare il carattere della stessa (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata. Non è necessaria la delega formale per il Vicesindaco o per l'Assessore delegato alle Politiche Sociali. Non è ammessa, in nessun caso, la delega a figure tecniche né a componenti del Consiglio di Amministrazione. Oltre ai soggetti individuati dal precedente comma 2, alle adunanze dell'Assemblea Consortile partecipano, qualora richiesto e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il Revisore dei Conti.
8. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.
9. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza, ove verranno inviate tutte le comunicazioni.
10. L'Assemblea adotta gli atti fondamentali di cui all'articolo 114, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che vengono successivamente e tempestivamente trasmessi ai Comuni soci per la deliberazione di presa d'atto da parte dei consigli comunali.
11. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione (Segretario). Possono inoltre partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Comitato Tecnico.
12. Per le materie di integrazione sociosanitaria,
13. può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Socio-sanitari dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera.
14. L'Assemblea di cui al comma 1 è presieduta dal Sindaco nominato a norma del successivo art. 8.
15. La qualità di componente dell'Assemblea si perde immediatamente – oltre in caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Sindaco – al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
16. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, L'Assemblea Consortile, secondo le proprie esigenze e definendo i tempi e le modalità più opportune, può

prevedere la partecipazione/consultazione, senza diritto di voto, di altri enti pubblici, di Enti del Terzo Settore e delle formazioni sociali. Inoltre, possono essere coinvolte, senza diritto di voto, le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si siano dotate di un sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

ARTICOLO 3 – Sede

1. L'Assemblea Consortile dell'Azienda Speciale ASPECO - Ovest Veronese ha sede attualmente presso la sede del Comune di Sona (Capofila) sita in Piazza Roma, n. 1 cap. 37060 Sona (VR).
2. Le sedute dell'Assemblea Consortile si tengono, in via ordinaria, nella sede di cui al precedente comma 1. L'Assemblea Consortile, in base a particolari esigenze, può essere convocata anche presso la sede di ciascuno dei Comuni consorziati o in altra sede.
3. È riconosciuta la facoltà di convocare l'Assemblea e di svolgere la riunione in modalità a distanza on line ovvero in modalità mista, attraverso l'impiego di strumenti digitali adeguati. Le strumentazioni e le modalità adottate devono, in ogni caso, assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: identificare i partecipanti, visionare gli atti, intervenire nella discussione, votare (qualora aventi diritto).

ARTICOLO 4 – Funzioni dell'Assemblea Consortile

1. Come stabilito all'art. 14 dello Statuto aziendale, l'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico e alla qualità dei servizi erogati.
2. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:
 - a. **approva** il presente Regolamento che disciplina il proprio funzionamento;
 - b. **elegge** il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea fra i propri componenti in scrutinio segreto (con la maggioranza della metà più uno dei Comuni - n. 19 su n. 37) con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento;
 - c. **elegge** i componenti del Consiglio di amministrazione come individuati dall'art. 5 dello statuto
 - d. *(n. 12 componenti in rappresentanza delle n. 5 Zone:*
 - *Zona Lago n. 2 rappresentanti*
 - *Zona Caprinese Valdadige n. 2 rappresentanti*
 - *Zona Valpolicella n. 2 rappresentanti*
 - *Zona Morenica n. 3 rappresentanti*
 - *Zona Pianura n. 3 rappresentanti)*

e con le modalità stabilite al successivo art. 6 bis;

- e. **elegge** il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione in scrutinio segreto (con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni soci - n. 25 su n. 37) con le modalità stabilite agli art. 6 e 6 bis del presente Regolamento;
- f. **pronuncia** la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- g. **determina** le finalità e gli indirizzi strategici dell'ATS a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi;
- h. **nomina** il Revisore dei Conti;
- i. **stabilisce** le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dell'organo di revisione dei conti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- j. **delibera** in merito a **modifiche dello Statuto e della Convenzione Programmatica**;
- k. **approva**, su proposta del Consiglio di amministrazione, il **Bilancio di esercizio**, e l'allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento trasmettendolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, alla Regione del Veneto (rif. art. 11, c. 5, L.R. n. 9/2024);
- l. **approva il Bilancio economico previsionale con proiezione triennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo**;
- m. **approva** gli ulteriori atti fondamentali di cui all'art. 114 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 quali il **Piano Programma, comprendente i Contratti di servizio, e il Piano degli indicatori di bilancio**.
- n. **delibera** in merito alla ubicazione o modifica della sede (legale e/o operativa) dell'Azienda Speciale Consortile e degli eventuali presidi territoriali da essa dipendenti;
- o. **delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile**;
- p. **adotta** gli strumenti regolamentari utili alla gestione associata di interventi e servizi sociali funzionali a garantire l'omogeneità sul territorio dell'ATS e la loro corretta erogazione;
- q. **approva** i Regolamenti dell'Azienda, ad eccezione del regolamento di organizzazione, del quale definisce gli indirizzi generali;
- r. **approva** il Piano di Zona di cui all'art. 13 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali;
- s. **istituisce** la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
- t. **individua**, a norma dell'art. 6, comma 2 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, le eventuali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria il cui svolgimento è delegato all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera e il cui finanziamento avviene tramite trasferimento di quote dai Comuni ad ASPECO e quindi all'Ulss9;
- u. **detta** i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 42 co. 2 lett. a del TUEL)
- v. **definisce** gli indirizzi generali per la nomina del Direttore generale;
- w. **nomina** i rappresentanti e i dipendenti dei servizi sociali che compongono il Comitato Tecnico di cui all'art. 31 dello Statuto aziendale *(che recita: "Il Comitato tecnico è un organismo di raccordo tra l'Azienda Speciale Consortile, le strutture tecniche dei Comuni che la costituiscono, e l'AULSS 9 Scaligera in particolare per le materie di rilevanza sanitaria e sociosanitaria. La composizione e l'attività del Comitato Tecnico è disciplinata con apposito regolamento")*;

- x. **nomina**, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui essa partecipa;
 - y. **delibera** in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permuta.
 - z. **esercita** tutte le eventuali ulteriori competenze attribuite all'Assemblea Consortile dallo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile "ASPECO – Ovest Veronese".
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di amministrazione, a pena di decadenza.
 4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione (Segretario) di cui all' art. 33 dello Statuto.
 5. In sede di prima convocazione le funzioni dell'Assemblea Consortile di ASPECO sono svolte dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito VEN n. 22 – OVEST VERONESE. I due organi di governo coincidono, giusto quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 4 aprile 2024, n. 9 e dell'allegato A della DGR 1077 del 17 settembre 2024 (pag. 19 punto 3);
 6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.
 7. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere, tramite il Direttore, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
 8. I componenti dell'Assemblea hanno diritto al rilascio gratuito di copie degli atti e dei documenti dell'ente e dallo stesso stabilmente detenuti, anche tramite condivisione in cartella online in maniera dedicata e riservata.

ARTICOLO 5 – Territorio di competenza dell'ASC e le Consulte di Zona

1. Il territorio geografico di competenza dell'Assemblea Consortile, corrisponde all'attuale ATS VEN 22 Ovest Veronese e al Distretto Socio-Sanitario n 4 dell'AULSS 9 Scaligera e coincide con i 37 comuni di cui all'Art. 1 dello Statuto aziendale, per un totale di circa 300.000 abitanti.
2. La conformazione geomorfologica del territorio è molto diversificata, formata per la maggior parte da pianura e colline e per la restante parte da montagne e dal lago di Garda. Il territorio presenta una grande variabilità territoriale tra zone ad alto insediamento industriale ed altre a vocazione agricola, o spiccatamente turistica; comuni densamente popolati, in notevole espansione urbanistica e fortemente impattati da vie di comunicazione, altri meno abitati, lontani dalle grandi strutture viabilistiche.
3. L'Assemblea Consortile assume le funzioni assegnate dalla L.R. 9 del 4/4/2024 e descritte nel precedente Art. 4, tenendo conto delle specificità territoriali, prevedendo la suddivisione in Zone e favorendo la massima prossimità per i cittadini.

Le zone individuate e circoscritte sono le seguenti:

- 1) **ZONA LAGO** che comprende i Comuni di BARDOLINO, BREZZONE, CASTELNUOVO DEL GARDA, GARDA, LAZISE, MALCESINE, PESCHIERA DEL GARDA, TORRI DEL BENACO;
- 2) **ZONA CAPRINESE - VALDADIGE** che comprende i Comuni di AFFI, BRENTINO

BELLUNO, CAPRINO VERONESE, CAVAION VERONESE, COSTERMANO SUL GARDA, DOLCE', FERRARA di MONTE BALDO, RIVOLI VERONESE, SAN ZENO di MONTAGNA;

3) **ZONA VALPOLICELLA** che comprende i Comuni di FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR DI VALPOLICELLA, SAN PIETRO IN CARIANO, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO;

4) **ZONA MORENICA** che comprende i Comuni di BUSSOLENGO, PASTRENGO, PESCONTINA, SOMMACAMPAGNA, SONA;

5) **ZONA PIANURA** che comprende i Comuni di ERBE', ISOLA DELLA SCALA, MOZZECANE, NOGAROLE ROCCA, POVEGLIANO VERONESE, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA.

Come previsto all'art. 30 dello statuto di ASPECO, i Comuni di ciascuna area geografica omogenea si riuniscono nelle cosiddette **Consulte di Zona**.

Le Consulte di Zona sono organismi consultivi, partecipativi e istruttori, e sono composte dagli Amministratori che rappresentano i Comuni appartenenti a ciascun territorio sopra descritto.

Ogni Consulta di Zona elegge un proprio coordinatore, che può partecipare, se convocato, ma senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione di ASPECO. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea consortile svolgono di norma anche il ruolo di coordinatori della propria Zona.

Ciascuna delle Consulte di Zona esprime inoltre i propri rappresentanti che compongono il Consiglio di amministrazione di cui ai successivi art. 6 e art. 6 bis, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dallo Statuto aziendale.

La ZONA LAGO esprime n. 2 rappresentanti;

La ZONA CAPRINESE VALDADIGE esprime n. 2 rappresentanti;

La ZONA VALPOLICELLA esprime n. 2 rappresentanti;

La ZONA MORENICA esprime n. 3 rappresentanti;

La ZONA PIANURA esprime n. 3 rappresentanti.

Le Consulte di Zona hanno competenza e possono esprimersi nei confronti dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione o del Direttore di ASPECO, nei seguenti ambiti:

- propongono all'Assemblea le candidature dei componenti del Consiglio di amministrazione di ASPECO in rappresentanza del proprio territorio;
- propongono al Direttore e/o al Consiglio di amministrazione eventuali standard qualitativi o quantitativi differenziati rispetto ai parametri definiti in sede di Piano programma;
- propongono al Direttore e/o al Consiglio di amministrazione eventuali ulteriori servizi da gestire in modalità sovracomunale a livello di zona da inserire nel Piano programma;
- forniscono al Direttore e/o al Consiglio di amministrazione feedback sull'andamento dei servizi presenti sul loro territorio;
- esprimono i bisogni sociali che emergono dal confronto con i cittadini, i servizi e le formazioni sociali;
- partecipano ai tavoli di confronto per l'elaborazione del Piano di Zona;
- partecipano agli incontri della Rete territoriale.

Le Consulte di zona si riuniscono, a cadenza periodica, su iniziativa del proprio coordinatore, il quale formula l'ordine del giorno e redige resoconto sintetico. Gli incontri possono coinvolgere sia il Direttore di ASPECO, sia i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione di ASPECO.

1. Anche i Coordinatori delle Zone si riuniscono periodicamente nel cosiddetto **Coordinamento delle Zone**, composto da:
 - a) Presidente dell'Assemblea Consortile in rappresentanza della propria Zona e con funzioni di coordinatore generale;
 - b) Vicepresidente dell'Assemblea Consortile in rappresentanza della propria Zona;
 - c) N. 3 Amministratori in rappresentanza delle ulteriori Zone Territoriali.
2. I Coordinatori delle Zone sono eletti a scrutinio segreto in contemporanea con l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea (secondo i criteri di maggioranza previsti per l'elezione del Presidente e Vicepresidente – vedi successivo art. 7 comma 8).
3. Il Coordinamento delle Zone può allargare il numero dei propri componenti senza diritto di voto, istituire Commissioni o Gruppi di lavoro su temi specifici, possibilmente coincidenti con le tematiche specifiche dei tavoli del Piano di Zona (Anziani, Disabili, Minori-Famiglia, Marginalità, Dipendenze-Salute mentale ecc...).
4. Il mandato di Coordinatori di Zona ha durata di cinque anni e la loro scelta elettorale è funzionale al territorio. Conseguentemente, in caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali o di altra causa di cessazione del mandato, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di Coordinatore di Zona fino allo scadere del mandato quinquennale.
5. Il Coordinamento delle Zone, esercitato dal Presidente dell'Assemblea, non è funzione delegabile. In caso di assenza o impedimento che, per causa di forza maggiore, sia protratta per un lungo periodo di tempo, le sue funzioni all'interno del Coordinamento sono ricoperte dal Vicepresidente dell'Assemblea.
6. Le funzioni dei Sindaci nell'ambito del Coordinamento delle Zone possono essere esercitate dai Vicesindaci con funzioni vicarie ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
7. La delega, sia essa saltuaria che permanente, deve essere prodotta per iscritto alla Segreteria dell'Assemblea Consortile.
8. In caso di rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono l'Assemblea Consortile, anche i membri del Coordinamento delle Zone decadono dalla loro carica e si procede a nuove nomine.
9. I Coordinatori di Zona possono rimettere il loro mandato presentando le proprie dimissioni per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Lo stesso, entro massimo sessanta giorni, convocherà l'Assemblea Consortile affinché si proceda a nuova elezione del/i Coordinatore/i di Zona.
10. Nello scegliere il nuovo candidato si dovrà porre particolare attenzione a mantenere intatto il principio di rappresentatività territoriale.
11. Il Coordinamento delle Zone svolge tutti i compiti non espressamente riservati all'Assemblea Consortile, al Consiglio di Amministrazione, o al Direttore di ASPECO.
12. A tal fine:
 - a. svolge attività di proposta ed impulso nei confronti dell'Assemblea Consortile e ne istruisce gli atti;

- b. esamina gli atti di ASPECO, dell'Azienda ULSS9, ed ogni altro dato informativo e relaziona all'Assemblea Consortile;
 - c. assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta dell'Assemblea Consortile;
13. La convocazione del Coordinamento delle Zone avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente l'ordine del giorno e lo invia in forma scritta almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
14. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
15. I pareri e le determinazioni sono assunti a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.

ARTICOLO 6 – Consiglio di amministrazione – Competenze e funzionamento

1. L'Assemblea Consortile nomina il Consiglio di amministrazione, costituito da dodici componenti che sono espressione delle Zone Territoriali descritte nel precedente articolo 5.
2. Ciascuna Zona, oltre ad esprimere i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, indica anche un referente che possa garantire in via prioritaria la propria partecipazione alle riunioni del C.d.A., in modo da consentire il raggiungimento del numero legale.
3. I cinque referenti di Zona all'interno del C.d.A. rappresentano inoltre gli interlocutori prioritari, che il Direttore generale può interpellare per avere pareri e indicazioni sulle diverse materie da inserire negli ordini del giorno del Consiglio ferma restando la parità di legittimità e valenza di ciascun componente
4. La nomina del Presidente, del Vicepresidente, e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione è effettuata dall'Assemblea Consortile a suo insindacabile giudizio, con votazione a termini dell'art. 14 dello Statuto aziendale *(che recita: "...elege il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione in scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni soci – n. 25 su n. 37")*.
5. La procedura per la selezione e nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri Consiglieri di amministrazione è descritta al successivo art. 6 bis.
6. Il Consiglio di amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che recepisce gli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile, svolgendo a sua volta una funzione di indirizzo e controllo sull'operato di ASPECO e del Direttore Generale a cui sono attribuite tutte le funzioni e le responsabilità gestionali ed esecutive.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi. La cessazione anticipata dalla carica di Presidente o Componente del Consiglio di amministrazione è disciplinata all'art. 20 dello Statuto aziendale *(che recita: "Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica: a) per scadenza; b) per dimissioni; c) per revoca esercitata dall'assemblea consortile.*
Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza del Consiglio di amministrazione

determina la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.

La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina, nonché su espressa revoca dei Comuni consorziati.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. La surroga avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.").

8. Le competenze e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono descritte all'art. 21 dello Statuto aziendale (che recita: "Il Consiglio di amministrazione, ove costituito, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) nomina il Direttore Generale sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- b) definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard di servizio, ecc.);
- c) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
- d) propone la bozza di piano-programma comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale consortile;
- e) propone il Budget all'Assemblea Consortile;
- f) propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- g) approva il piano delle assunzioni;
- h) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
- i) approva il regolamento di organizzazione di ASPECO, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Assemblea, e propone i regolamenti all'Assemblea Consortile per l'approvazione;
- j) provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
- k) delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.").

9. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma, sulla base di un calendario almeno semestrale, su richiesta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richiesta formulata dal Direttore Generale al Presidente.
10. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti favorevoli e contrari, il voto del Presidente assume valore doppio, previo parere vincolante dell'Assemblea Consortile.
11. Il Consiglio di amministrazione monitora l'attività del Direttore generale che ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
12. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.

13. Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, i coordinatori delle Consulte di Zona.
14. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute il Comitato Tecnico o sua rappresentanza, dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.
15. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. convoca, coordina e presiede il Consiglio di amministrazione previa formulazione dell'ordine del giorno;
 - b. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di amministrazione;
 - c. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - d. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - e. vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento dell'Azienda;
 - f. provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione;
 - g. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione degli incarichi a lui affidati;
 - h. firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 - i. esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.
16. La convocazione del Consiglio di amministrazione avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente l'ordine del giorno e lo invia in forma scritta almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
17. Nei casi d'urgenza, adeguatamente motivata, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 6 bis – Procedura di selezione e nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono selezionati tra coloro che avranno presentato la propria domanda a seguito di Avviso pubblicato da ASPECO sul proprio sito, e sui siti istituzionali e gli Albi pretori dei Comuni associati.
2. I requisiti generali richiesti nell'Avviso pubblico sono:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea; chi non ha la cittadinanza comunitaria deve essere in possesso della carta di soggiorno e deve godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
 - c) godimento dei diritti politici e civili;
 - d) non aver subito condanne penali, carichi pendenti e non aver procedimenti penali in corso;

e) assenza di rapporti con l'ATS VEN 22 Ovest Veronese che possano configurare conflitto di interessi ai sensi delle normative vigenti

f) rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconferibilità, come previsto:

- dallo Statuto aziendale (art. 19);
- dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, artt. 3 e 11 ("Inconferibilità e incompatibilità");
- dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 60 e 63 (ineleggibilità e incompatibilità)

3. I requisiti specifici richiesti nell'Avviso pubblico prevedono il possesso di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti pubblici o privati e comunque in possesso dei requisiti in ordine alla composizione di Consigli di amministrazione o altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, nel tempo in vigore.
4. Le candidature raccolte attraverso l'avviso pubblico, sono valutate da una commissione, composta da cinque segretari comunali (selezionati dalle Consulte di Zona), da un consulente esperto in materia, e da un segretario verbalizzante, che ha il compito di segnalare eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e indicate nell'avviso pubblicato.
5. Le candidature ritenute idonee, che posseggono tutti i requisiti richiesti, e non incorrono in cause di incompatibilità, vengono quindi valutate dal coordinamento delle Consulte di Zona che ha il compito di selezionare i n. 12 componenti i cui nominativi vanno poi sottoposti all'Assemblea Consortile per la nomina formale.
6. Le nomine del Presidente, del Vicepresidente e degli altri Consiglieri di amministrazione, saranno effettuate a scrutinio segreto da parte dell'Assemblea Consortile, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del presente regolamento.
7. Nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 19 co. 3 dello Statuto dell'Azienda, le nomine devono essere effettuate in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno cinque membri su dodici.
8. La suddetta procedura si applica anche nei casi previsti all'art. 6 comma 5 del presente regolamento (scadenza del mandato, dimissioni di uno o più componenti o revoca esercitata dall'Assemblea Consortile).

ARTICOLO 7 – Convocazione e validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile

1. In sede di prima adunanza, l'Assemblea Consortile è convocata con le modalità già in uso dal Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito, il quale assume le funzioni di Presidente pro-tempore dell'Assemblea Consortile al fine di consentire l'insediamento della stessa Assemblea Consortile nonché l'elezione e la nomina del Presidente e del Vicepresidente.
2. Nelle successive adunanze l'Assemblea Consortile è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria secondo un calendario predefinito, e viene convocata dal proprio Presidente mediante posta elettronica PEC da inviarsi ai componenti almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'Assemblea Consortile può inoltre riunirsi, in ogni momento, su iniziativa del

Presidente, su richiesta del Consiglio di amministrazione, o quando ne facciano richiesta i rappresentanti di una zona fra quelle individuate all'art. 5. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea Consortile può riunirsi, in via d'urgenza, su iniziativa del proprio Presidente, su richiesta del Consiglio di amministrazione, o quando ne faccia richiesta una Zona fra quelle individuate nell'art. 5, o almeno cinque dei 37 Comuni associati, mediante trasmissione dell'avviso di convocazione inviato almeno ventiquattro ore prima tramite posta elettronica certificata.
6. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno n. 25 Comuni (due terzi dei Comuni) ed in seconda convocazione, con l'intervento di almeno n. 19 Comuni (metà più uno dei Comuni). La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa mezz'ora dalla convocazione, non sia raggiunto il numero legale come definito al comma 1. Del fatto viene dato atto nel verbale. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della convocazione andata deserta.
7. Le deliberazioni adottate sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole della **metà più uno dei Comuni votanti e almeno 501 millesimi** assegnati annualmente ai Comuni associati (vedasi Tabella calcolo millesimi allegata).
8. Per le deliberazioni relative a:
 - **Nomina Presidente e Vicepresidente e Coordinatori delle Zone**
 - **Modifiche alle Statuto dell'Azienda Speciale Consortile da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali;**
 - **Indicazione e modifica della sede dell'Azienda Speciale Consortile e ubicazione degli eventuali presidi territoriali da esso dipendenti;**
 - **Approvazione e modifica dei regolamenti relativi ad ASPECO;**
 - **Approvazione del Piano di Zona nella modalità coincidente con il Comitato dei Sindaci dell'Ambito ATS VEN 22;**la deliberazione è validamente assunta se ottiene il **voto favorevole di almeno n. 25 Comuni (due terzi) e almeno 667 millesimi** assegnati annualmente ai Comuni associati (vedasi Tabella calcolo millesimi allegata).
9. Le deliberazioni sono adottate con voto in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea Consortile e dei Coordinatori di Zona. In caso di scrutinio segreto le maggioranze saranno quantificate solo sulla base dei Comuni votanti senza tener conto delle quote millesimali assegnate a ciascun Comune.
10. Alle sedute dell'Assemblea Consortile possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore dell'Azienda ULSS 9, il Direttore e i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale ASPECO.
11. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea Consortile e approvato, di norma, nella prima seduta utile.
12. I componenti dell'Assemblea Consortile non possono prendere parte alle discussioni e

alle votazioni su argomenti che riguardino, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei loro coniugi, conviventi, parenti o affini fino al quarto grado, o che riguardino Enti, Società, Organizzazioni, anche senza scopo di lucro, a cui siano in qualsiasi modo o forma collegati.

13. Entro 15 giorni dall'assunzione, tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vanno comunicate, esclusivamente tramite PEC, a tutti gli enti soci e pubblicate sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda Speciale. Verranno inoltre osservate tutte le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dalla legge.
14. Come previsto all'art. 16 dello Statuto di ASPECO, le deliberazioni inerenti gli atti fondamentali di cui all'art. 114, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 nonché degli altri argomenti sottoindicati, successivamente all'approvazione dell'Assemblea consortile, devono essere sottoposte alla deliberazione di recepimento dei consigli comunali degli Enti Locali soci:
 - a) **Il piano-programma comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale;**
 - b) **Il bilancio economico previsionale con proiezione triennale;**
 - c) **Il bilancio d'esercizio;**
 - d) **Il piano degli indicatori di bilancio;**
 - e) **Le proposte di modifica dello Statuto o della Convenzione Programmatica;**
 - f) **Le proposte di scioglimento dell'Azienda;**
15. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere **recepite come presa d'atto dai rispettivi Consigli Comunali** di norma entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della deliberazione dell'Assemblea Consortile.
16. Gli atti fondamentali, sopra elencati, approvati dall'Assemblea consortile dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni soci. La trasmissione sarà effettuata tempestivamente (entro 15 giorni) a mezzo posta elettronica certificata dal Presidente dell'Assemblea consortile direttamente al Sindaco del Comune e al Presidente del Consiglio comunale affinché si provveda con la convocazione del Consiglio comunale per la deliberazione di recepimento.
17. In particolare, si sottolinea che **ASPECO è tenuta a depositare nel registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno**, allegando alle stesso:
 - a) la nota integrativa al bilancio;
 - b) la relazione di gestione degli amministratori;
 - c) la relazione del Revisore contabile di ASPECO;
 - d) la deliberazione di approvazione dell'Assemblea consortile;
18. Trascorsi i 60 giorni previsti al comma n.15 del presente articolo, ASPECO è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale i riferimenti delle deliberazioni di recepimento dei consigli comunali dei 37 Comuni associati, relative agli atti fondamentali elencati al comma n. 14.
19. Il Direttore generale di ASPECO è inoltre tenuto a relazionare costantemente al Consiglio di amministrazione, e semestralmente all'Assemblea Consortile, sulle osservazioni critiche o propositive che dovessero emergere dai verbali delle suddette deliberazioni dei

ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea Consortile

1. Le adunanze dell'Assemblea Consortile di Ambito sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente per consentire la partecipazione a soggetti esterni in audizione.
2. L'adunanza si tiene in forma riservata quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta riservata sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal suo Presidente e le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore o da un suo delegato.
5. È compito del Presidente constatare la validità della seduta, aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e indire la votazione. L'Assemblea Consortile può deliberare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno risultante dalla convocazione previo consenso unanime di tutti i suoi componenti. Del fatto viene dato atto nel verbale.
6. I componenti dell'Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata, anche tramite fax o e-mail o pec, al Presidente dell'Assemblea, il quale ne dà notizia all'Assemblea stessa.
7. Il componente dell'Assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché ne sia presa nota a verbale.
8. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
9. Il quorum relativo alla validità della seduta è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento. La votazione assume validità in base alle maggioranze previste all'art. 7 del presente regolamento, e ai millesimi riportati nella tabella allegata e aggiornati al 31/12 di ciascun anno verificati da scrutatori individuati fra i soci.
10. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. L'ordine della trattazione degli argomenti, ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi prima degli altri, può essere modificato su proposta del Presidente o su decisione dell'Assemblea.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea Consortile, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.
12. Delle sedute dell'Assemblea Consortile viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte. I verbali delle sedute dell'Assemblea Consortile sono approvati nella prima seduta successiva a quella

di riferimento e sottoscritti dal Presidente.

13. I verbali, sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal Direttore nelle funzioni di segretario verbalizzante e raccolti in apposito registro, devono indicare:
 - a. La data dell'assemblea;
 - b. L'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione da ciascun rappresentante;
 - c. Le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d. L'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
 - e. Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
 - f. Il verbale della riunione dell'Assemblea Consortile è trasmesso al Presidente dell'Assemblea unitamente alla convocazione della riunione successiva nel corso del quale deve essere ratificato.
14. Il Presidente, avvalendosi del Direttore, cura la trasmissione degli atti adottati dall'Assemblea Consortile a tutti i Sindaci facenti parte dell'ATS, e agli eventuali ulteriori soggetti risultanti dal dispositivo.
15. Qualora la seduta si svolga in modalità a distanza on line, ovvero mista, i partecipanti in modalità a distanza on line dovranno mantenere attiva la videocamera per consentire la propria identificazione e l'effettività della partecipazione
16. Successivamente alla loro adozione, le Deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono pubblicate mediante affissione nell'apposita sezione del sito di ASPECO.

ARTICOLO 9 – Presidenza e Vicepresidenza dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea Consortile sono eletti tra i propri componenti con le modalità di cui al successivo comma 2 e restano in carica fino alla scadenza della carica di Sindaco, fatte salve le ipotesi di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 6.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea Consortile avvengono con il voto favorevole di almeno 25 Comuni su 37. Se nei primi due scrutini non si raggiunge la maggioranza prevista, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti i candidati che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno 19 Comuni su 37.
3. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a. Formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b. Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea;
 - c. Sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e tutti gli altri atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali;
 - d. Trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
 - e. Compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f. Adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Assemblea
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza.

5. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la quota di millesimi più elevata, a parità di quote dal membro più anziano.
6. In caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Sindaco (o scadenza/rinuncia), le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. L'Assemblea Consortile provvede all'elezione e nomina del Presidente nella prima seduta successiva e comunque entro 10 giorni.
7. In sede di prima convocazione le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente del Comitato dei Sindaci dell'Ambito VEN 22.

ARTICOLO 10 – Spese per Assemblea Consortile e Consiglio di amministrazione

1. La qualità di componente dell'Assemblea Consortile di Ambito, la carica di Presidente, Vicepresidente e la partecipazione alle sedute non prevedono la corresponsione di alcuna indennità.
2. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione, può essere corrisposto un rimborso per spese documentate (es. missioni), oltreché un gettone di presenza per ciascuna seduta di € 30,00.

ARTICOLO 11 – Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile e sui siti internet dei Comuni consorziati all'Azienda Speciale Consortile nonché ai rispettivi Albo Pretorio.
2. Copia del Regolamento viene fornita ai membri del Consiglio di amministrazione e al Revisore dei conti.

ARTICOLO 12 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno seguente a quello della seduta dell'Assemblea Consortile che lo ha approvato.
2. Le eventuali integrazioni o modifica del presente Regolamento è di competenza dell'Assemblea e il Direttore Generale ha la facoltà di proporre modifiche o integrazioni.

ALLEGATO: Tabella calcolo millesimi

ASSEMBLEA CONSORTILE - MILLESIMI PER COMUNE - 31/12/2024						668	332		
						670,00	330,00		
DENOMINAZIONE	COMUNE	ABITANTI al 31/12/2024	% SU TOTALE	ABITANTI ZONE	% SU TOTALE	ABITANTI COMUNE	TESTE	Millesimi totali	SUB MILL X ZONA
LAGO	BARDOLINO	6.949	2%			15,4	8,9	24,4	
LAGO	BRENZONE	2.451	1%			5,4	8,9	14,4	
LAGO	CASTELNUOVO DEL GARDA	13.286	4%			29,5	8,9	38,5	
LAGO	GARDA	4.506	1%			10,0	8,9	18,9	
LAGO	LAZISE	6.970	2%			15,5	8,9	24,4	
LAGO	MALCESINE	3.537	1%			7,9	8,9	16,8	
LAGO	PESCHIERA DEL GARDA	11.001	4%			24,5	8,9	33,4	
LAGO	TORRI DEL BENACO	2.945	1%	51.645	17%	6,5	8,9	15,5	186,1
CAPRINESE-VALDADIGE	AFFI	2.658	1%			5,9	8,9	14,8	
CAPRINESE-VALDADIGE	BRENTINO BELLUNO	1.354	0%			3,0	8,9	11,9	
CAPRINESE-VALDADIGE	CAPRINO VERONESE	8.797	3%			19,6	8,9	28,5	
CAPRINESE-VALDADIGE	CAVAION VERONESE	6.027	2%			13,4	8,9	22,3	
CAPRINESE-VALDADIGE	COSTERMANO	3.982	1%			8,9	8,9	17,8	
CAPRINESE-VALDADIGE	DOLCE'	2.550	1%			5,7	8,9	14,6	
CAPRINESE-VALDADIGE	FERRARA di MONTE BALDO	276	0%			0,6	8,9	9,5	
CAPRINESE-VALDADIGE	RIVOLI VERONESE	2.339	1%			5,2	8,9	14,1	
CAPRINESE-VALDADIGE	SAN ZENO di MONTAGNA	1.504	0%	29.487	10%	3,3	8,9	12,3	145,8
VALPOLICELLA	FUMANE	4.190	1%			9,3	8,9	18,2	
VALPOLICELLA	MARANO DI VALPOLICELLA	3.116	1%			6,9	8,9	15,8	
VALPOLICELLA	NEGRAR	16.599	6%			36,9	8,9	45,8	
VALPOLICELLA	SAN PIETRO IN CARIANO	12.967	4%			28,8	8,9	37,7	
VALPOLICELLA	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	11.867	4%			26,4	8,9	35,3	
VALPOLICELLA	SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.648	1%	51.387	17%	5,9	8,9	14,8	167,7
MORENICA	BUSSOLENGO	20.956	7%			46,6	8,9	55,5	
MORENICA	PASTRENGO	3.061	1%			6,8	8,9	15,7	
MORENICA	PESCANTINA	17.582	6%			39,1	8,9	48,0	
MORENICA	SOMMACAMPAGNA	14.570	5%			32,4	8,9	41,3	
MORENICA	SONA	17.602	6%	73.771	24%	39,1	8,9	48,0	208,6
PIANURA	ERBE'	1.923	1%			4,3	8,9	13,2	
PIANURA	ISOLA DELLA SCALA	11.764	4%			26,1	8,9	35,1	
PIANURA	MOZZECANE	8.175	3%			18,2	8,9	27,1	
PIANURA	NOGAROLE ROCCA	3.901	1%			8,7	8,9	17,6	
PIANURA	POVEGLIANO VERONESE	7.377	2%			16,4	8,9	25,3	
PIANURA	TREVENZUOLO	2.756	1%			6,1	8,9	15,0	
PIANURA	VALEGGIO SUL MINCIO	16.058	5%			35,7	8,9	44,6	
PIANURA	VIGASIO	10.363	3%			23,0	8,9	32,0	
PIANURA	VILLAFRANCA DI VERONA	32.825	11%	95.142	32%	73,0	8,9	81,9	291,7
	TOTALE	301.432	1	301.432	100%	670	330	1.000	1.000